



Direzione Regionale: Infrastrutture e politiche abitative

Decreto del Presidente

N. T00158 del 15/09/2017

Proposta n. 15535 del 05/09/2017

Oggetto:

Sentenza T.A.R. Lazio, Sezione Prima Quater, n. 02135/2017 di annullamento del decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014, n. T00279. Nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Latina.

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

Il Direttore Regionale

L' Assessore

OGGETTO: Sentenza T.A.R. Lazio, Sezione Prima Quater, n. 02135/2017 di annullamento del decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014, n. T00279. Nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l'articolo 55, relativo agli enti pubblici dipendenti dalla Regione;

VISTO che il suddetto articolo 55, al comma 3, prescrive che *“I componenti degli organi istituzionali sono nominati dal Presidente della Regione acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia, nel caso di organo di amministrazione monocratico o del presidente dell'organo di amministrazione collegiale, ovvero dandone comunicazione al Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti dell'organo di amministrazione. Il Consiglio provvede alla designazione dei componenti degli organi di amministrazione nei casi in cui la legge regionale istitutiva prescriva la rappresentanza delle opposizioni.”*;

CONSIDERATO che, per quanto sopra detto, nel caso di organo istituzionale di controllo, i componenti del Collegio dei Revisori sono nominati dal Presidente della Regione senza il preventivo parere della Commissione consiliare e senza la comunicazione al Consiglio regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”*, e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

PRESO ATTO della sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione Prima Quater, n. 02135/2017 immediatamente esecutiva, con la quale, in accoglimento del ricorso reg. n. 01715/2015, si dispone:

- *“che l'art. 55, comma 4, dello Statuto della Regione Lazio non può trovare applicazione nei confronti dei componenti del collegio sindacale dell'ATER Latina, pena, diversamente opinando, la violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione”*;
- *“per l'effetto, l'annullamento del decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00279”*;

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 *“Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”*, che all’articolo 3, rubricato *“Disposizioni in materia di aziende territoriali per l’edilizia residenziale – ATER”*, è intervenuta, tra gli altri, sulle disposizioni concernenti la nomina e la durata in carica del collegio dei revisori delle A.T.E.R. apportando, modifiche ed integrazioni all’articolo 7, della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, come modificata dalla l.r. n. 9/2017, concernente *“Ordinamento degli Enti regionali operanti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”* ed, in particolare, l’articolo 7, comma 1, il quale prevede che *“Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Regione, scelti tra i soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale ed iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.”*;

VISTO l’articolo 7, comma 1bis, della legge regionale n. 30/2002, così come introdotto dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 9/2017, che dispone *“Il collegio dei revisori resta in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il rinnovo del collegio dei revisori è effettuato entro la scadenza del termine di durata del precedente organo di revisione, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.”*;

VISTO l’articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 9/2017 che dispone: *“In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1bis, della l.r. 30/2002, come introdotto dalla presente legge, si applicano ai collegi dei revisori di cui al citato articolo 7 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.”*;

VISTO l’articolo 1, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 *“Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”* ai sensi del quale: *“I soggetti designati o nominati dalla Regione quali componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti, sindaci unici e revisori dei conti unici di società controllata o partecipata dalla Regione, di ente pubblico dipendente, anche economico, dalla Regione, di azienda o ente del servizio sanitario regionale e di organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione non possono svolgere l’incarico per un intero mandato per più di due volte, anche non consecutive, nella stessa società controllata o partecipata dalla Regione, ente pubblico dipendente, anche economico, dalla Regione, azienda o ente del servizio sanitario regionale ed organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione”*;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 *“Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”*;

CONSIDERATO che, dalla lettura coordinata dell’articolo 7, comma 1bis, della legge regionale n. 30/2002 con l’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 12/2016 succitati, i soggetti nominati dalla Regione quali componenti dei collegi dei revisori delle A.T.E.R., non possono svolgere l’incarico di revisore per un intero mandato per più di due volte, anche non consecutive, nella stessa Azienda;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00279 *“Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina”*;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 27 agosto 2014, n. T00302 *“Modifica Decreti di nomina componenti e di costituzione dei Collegi dei Revisori delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica”*;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 20 novembre 2015, n. T00248 *“Modifica del D.P.R.L. 8 agosto 2014, n. T00279, come modificato dal D.P.R.L. 27 agosto 2014, n. T00302, avente ad oggetto nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina”*;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dell’A.T.E.R. della Provincia di Latina, in adempimento alla citata sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione Prima Quater, n. 02135/2017, nonché alle disposizioni di prima attuazione di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 9/2017;

RITENUTO di fissare la durata in carica del Collegio dei Revisori dell’A.T.E.R. della Provincia di Latina in tre anni a decorrere dalla data di nomina, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 *“Disciplina della proroga degli organi amministrativi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 1bis, della legge regionale n. 30/2002, così come integrata dalla legge regionale n. 9/2017, nonché le ipotesi di decadenza di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche;

VISTA la nota 20 aprile 2017, prot. n. 205024 con la quale l’Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali ha designato quali componenti del Collegio dei Revisori dell’A.T.E.R. della Provincia di Latina:

- PIETRINI Mauro nato a Viterbo (VT) il 13 luglio 1974
(componente effettivo);
- VERDONE Antonio nato a Sonnino (LT) il 22 aprile 1957
(componente effettivo);
- MASCI Giuliano nato a Terracina (LT) il 16 febbraio 1949
(componente effettivo);
- MANCINI Fabio nato a Roma (RM) il 25 febbraio 1970
(componente supplente);
- LOMBARDI Marco nato a Roma (RM) il 24 agosto 1974
(componente supplente);

CONSIDERATO che i suindicati designati risultano iscritti, come previsto dall'articolo 7, comma 1, legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e che dai relativi curricula, si evince una significativa esperienza e competenza professionale maturate nell'esercizio di attività di controllo contabile e finanziario;

PRESO ATTO dell'Orientamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 23 settembre 2014, n. 75 nel quale viene chiarito che le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, di cui al d.lgs. n. 39/2013, non si applicano ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sulle attività dell'ente;

VISTE le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dei succitati professionisti, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche acquisite agli atti della struttura competente per materia rispettivamente: l'11 maggio 2017 con protocollo n. 237961, il 16 maggio 2017 con protocollo n. 247613, il 12 maggio 2017 con protocollo n. 241310, l'11 maggio 2017 con protocollo n. 238095, il 12 maggio 2017 con protocollo n. 241297;

VISTA la nota 13 luglio 2017, protocollo n. 360623 "*Esito verifiche propedeutiche al conferimento dell'incarico di componente effettivo del Collegio dei Revisori dell'AT.E.R. della Provincia di Latina*", trasmessa all'Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali con la quale si comunica che, dall'attività di controllo preventivo al provvedimento amministrativo, sono emersi rilievi unicamente nei confronti di un revisore designato quale componente effettivo del Collegio dei Revisori della summenzionata Azienda;

VISTA la nota 14 luglio 2017, protocollo n. 363723 con la quale l'Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali, a seguito della succitata comunicazione designa, in sostituzione del dott. Mauro Pietrini, il dott. Fiorello Mazzapicchio;

VISTA la nota 24 luglio 2017, protocollo n. 381187 con la quale l'Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali, a modifica delle precedenti comunicazioni, in riferimento al Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Latina, designa quale componente effettivo il dott. Armando Mearini;

CONSIDERATO che il dott. Armando Mearini, designato quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Latina risulta, come previsto dall'articolo 7, comma 1, legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, iscritto nel registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e che dal relativo curriculum si evince una significativa esperienza e competenza professionale maturate nell'esercizio di attività di controllo contabile e finanziario;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del dott. Armando Mearini, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, acquisita agli atti della struttura competente per materia il 26 luglio 2017 con protocollo n. 385598;

CONSIDERATO che all'esito dell'istruttoria, iniziata in data 20 aprile 2017 e conclusa con verbale in data 7 agosto 2017, nei confronti dei soggetti designati dall'Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali con la nota 20 aprile 2017 protocollo n. 205024, così come modificata dalla nota 14 luglio 2017 protocollo n. 363723, ulteriormente modificata con la nota 24 luglio 2017 protocollo n. 381187, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo preventivo al provvedimento amministrativo, non sono emerse situazioni ostative al conferimento dell'incarico quali componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Latina per i sottoelencati signori:

- MECARINI Armando nato a Viterbo (VT) il 27 novembre 1985
(componente effettivo);
- VERDONE Antonio nato a Sonnino (LT) il 22 aprile 1957
(componente effettivo);
- MASCI Giuliano nato a Terracina (LT) il 16 febbraio 1949
(componente effettivo);
- MANCINI Fabio nato a Roma (RM) il 25 febbraio 1970
(componente supplente);
- LOMBARDI Marco nato a Roma (RM) il 24 agosto 1974
(componente supplente);

CONSIDERATO che:

- l'articolo 8, comma 2 della legge regionale n. 30/2002, dispone che *“ai componenti degli organi dell'azienda spetta un'indennità determinata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito*

territoriale di competenza dell'azienda e della relativa dimensione demografica nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire”;

- l'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 46/1998 prevede che *“le indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione sono determinate, in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, in relazione all'entità del bilancio dell'ente, ai diversi livelli di funzioni, responsabilità e rappresentanza del componente, compatibilmente con la situazione finanziaria dell'ente stesso e con la direttiva di contenimento della spesa pubblica”;*
- l'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4/2013 detta disposizioni relative al trattamento economico spettante ai consiglieri regionali;

CONSIDERATO opportuno stabilire che:

- in attesa dell'emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al combinato disposto dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 30/2002 e dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 46/1998, ai componenti del Collegio dei Revisori, a decorrere dalla data di insediamento, spetti il trattamento economico determinato in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della suddetta legge regionale n. 4/2013;
- con l'emanazione del suindicato provvedimento di Giunta regionale, i contratti stipulati sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano

1. di dare esecuzione alla Sentenza T.A.R. Lazio, Sezione Prima Quater, n. 02135/2017 che dispone *“per l'effetto, l'annullamento del decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00279”;*

2. di nominare, quindi, quali componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina, i signori:

• MECARINI	Armando	nato a Viterbo (VT)	il 27 novembre 1985
(componente effettivo);			
• VERDONE	Antonio	nato a Sonnino (LT)	il 22 aprile 1957
(componente effettivo);			
• MASCI	Giuliano	nato a Terracina (LT)	il 16 febbraio 1949
(componente effettivo);			
• MANCINI	Fabio	nato a Roma (RM)	il 25 febbraio 1970

(componente supplente);

• LOMBARDI Marco nato a Roma (RM) il 24 agosto 1974
(componente supplente).

I suindicati componenti del Collegio dei Revisori, così come disposto dall'articolo 7, comma 1bis, della legge regionale n. 30/2002, modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 9/2017, durano in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e possono essere rinnovati una sola volta, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 *"Disciplina della proroga degli organi amministrativi"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, nonché le ipotesi di decadenza di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 30/2002, e successive modifiche.

Ai componenti del Collegio dei Revisori, a decorrere dalla data di insediamento del Collegio stesso, spetta il trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 30/2002, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4/2013 e successive modifiche; tale trattamento economico graverà sul bilancio dell'Azienda stessa. Con l'emanazione della deliberazione di Giunta regionale di cui al combinato disposto dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 30/2002 e dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 46/1998, i contratti stipulati sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto, redatto in due originali, uno per gli atti dell'Area Attività Istituzionali della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, consta di n. 08 pagine e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti